

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DELLA PALLACANESTRO LUCCA - LUCA DEL BONO ONLUS"

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO -

- Articolo I -

E' costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, l'associazione non riconosciuta denominata: **"AMICI DELLA PALLACANESTRO LUCCA - LUCA DEL BONO ONLUS"**

- Articolo II –

L'Associazione ha sede in Lucca, San Pietro a Vico, Via di Cianciano 275/B.

- Articolo III –

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con il consenso unanime dei soci fondatori o di quelli di essi superstiti.

- Articolo IV –

L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo quello di promuovere la pratica dello sport dilettantistico tramite, ma non solo, la pallacanestro nella Provincia di Lucca attraverso la pratica diretta, la pratica attraverso altre associazioni sportive, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.

L'associazione, pertanto:

- sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping;
- opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
- promuove e diffonde – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà;
- promuovere la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
- promuove stili di vita attivi incentrati sul movimento;
- promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in forma di attività sportive competitive e in forme "nessuno escluso", anche di natura economica e strumentali ad esse.
- persegue fini di solidarietà sociale, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza e di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio;
- organizza l'attività motoria nelle sue forme ludiche, sportive, espressive-comunicative e le promuove come educazione permanente per tutte le età;
- organizza più in generale partite e/o tornei di pallacanestro e/o altre discipline sportive e manifestazioni sportive in genere, con facoltà di costituire gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione stessa;
- organizza attività di tempo libero e turistiche, culturali, ludiche, sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, inchieste e scambi culturali anche con enti aventi analoghe finalità e quant'altro si appalesi necessario per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- sostiene, anche economicamente, qualsiasi altra attività e iniziativa diretta a perseguire scopi culturali, di interesse ed utilità sociale e sportiva legati alle finalità sottese alla creazione dell'associazione stessa.

L'associazione, potrà inoltre svolgere, anche promuovendo iniziative di collaborazione, sia con enti di diritto pubblico, con particolare riferimento a quelli direttamente rappresentativi, sia con istituzioni della società civile ed in particolare con Fondazioni Bancarie, qualsiasi altra attività culturale, ricreativa e di pubblico spettacolo, sportiva, di formazione ed editoriale lecita e aderente oltre che strumentale agli scopi dell'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dall'art.10 del D.lgs n.460/1997 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

TITOLO II

PATRIMONIO

- Articolo V -

Il patrimonio dell'Associazione è di importo variabile e come di seguito costituito:

- 1) dai conferimenti effettuati dagli Associati in sede di costituzione;
- 2) da contributi, erogazioni elargizioni, oblazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
- 5) dai contributi annuali che dovranno essere versati da ciascuno degli associati entro il termine di tre mesi dalla data di inizio dell'esercizio annuale. L'ammontare del contributo annuale, che in ogni caso non è rimborsabile, sarà determinato dall'Organismo amministrativo entro il termine di giorni trenta prima dell'inizio dell'esercizio annuale.
- 6) dai proventi delle iniziative assunte dalla Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Qualora il patrimonio dell'Associazione dovesse subire delle perdite l'Organo Amministrativo potrà deliberare il reintegro da parte degli associati, stabilendone modalità e termini.

TITOLO III

ASSOCIATI

- Articolo VI -

I soci (o associati) possono essere:

- a) - FONDATORI
- b) - ORDINARI

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori solo quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo nonché quelli ai quali tale qualifica sarà riconosciuta dall'assemblea dei soci nella prima riunione.

Ogni facoltà e potere attribuito ai "soci fondatori" deve intendersi di competenza di essi o di quelli superstiti.

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari coloro i quali siano ammessi a far parte dell'Associazione con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e gli ordinari sono obbligati a versare i contributi annuali posti a loro carico dal Consiglio Direttivo, con le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio stesso.

Le persone fisiche che intendono essere ammesse all'associazione, dovranno presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) dichiarazione contenente l'espressa volontà di far parte dell'associazione;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) dichiarazione contenente la piena ed incondizionata accettazione del presente

statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Il Presidente dell'Associazione, ricevuta la domanda, la sottoporrà al Consiglio Direttivo che, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, delibera sulla domanda mediante votazione a voto palese.

La delibera di ammissione deve essere assunta dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il nuovo membro dell'Associazione entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione di ammissione dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita e, ove previsto, il contributo a fondo perduto da destinare a riserva, nella misura che potrà essere determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo al momento della approvazione del bilancio preventivo. Entro il medesimo termine dovrà provvedere al pagamento delle altre spese di gestione, così come deliberate dall'Associazione.

- Articolo VII –

Sia i soci fondatori sia gli ordinari prendono parte alla vita dell'Associazione beneficiando delle attività che essa svolge; in particolare possono:

- trattenersi nei locali dell'Associazione usufruendo dei servizi che l'Associazione offre, con l'osservanza dei tempi e dei modi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo e compatibilmente con le strutture e le attrezzature sociali;
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo:
 - della quota associativa annuale;
 - delle quote richieste per la partecipazione a determinate attività, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- c) a non partecipare ad iniziative od attività tali da poter ledere le finalità e gli scopi dell'associazione.
- d) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- e) mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

- Articolo VIII –

Lo status di socio comporta il diritto di partecipazione alle assemblee con conseguente diritto di voto.

- Articolo IX -

La qualità di socio, acquisita a norma del precedente articolo VI, viene comprovata dalla iscrizione nel "Libro degli Associati".

Tale libro, vidimato in ogni pagina da due soci, sarà tenuto nei locali dell'Associazione a cura del Segretario.

All'atto dell'iscrizione, il socio apporrà la sua firma nel libro degli associati a fianco del proprio nome, in segno di accettazione di questo statuto ed in genere di tutte le norme regolamentari che reggono l'ente.

Il Consiglio Direttivo ove lo riterrà, potrà istituire tessere da distribuire agli associati per comprovare l'appartenenza all'Associazione.

- Articolo X –

La qualità di associato (fondatore o ordinario) non è trasmissibile.

Tale qualità si perde per recesso o per esclusione.

Il recesso è possibile in ogni tempo e deve essere comunicato all'Associazione con lettera raccomandata.

L'esclusione viene decretata dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile.

Tale decisione verrà comunicata al socio con lettera raccomandata.

Potrà essere escluso il socio che:

- si sia posto in conflitto di interessi ideali, morali e patrimoniali con l'Associazione; potrà inoltre, essere escluso il socio, nel caso in cui sia moroso per due annualità consecutive nel versamento dei contributi associativi.
- che non rispetti rigidamente le norme del regolamento interno eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo o che si ponga in situazione di indegnità rispetto all'associazione.
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di giorni trenta dalla loro assunzione. Le controversie che insorgessero tra i soci ed l'Associazione in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo ed in particolare le delibere di esclusione, sono demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri, se nominato, od alla decisione mediante votazione a maggioranza degli aventi diritto dell'assemblea degli associati.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto all'Associazione a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque, abbiano cessato di fare parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul fondo dell'Associazione.

TITOLO IV

- Articolo XIORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

- Articolo XII –

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dagli ordinari. Essa approva il bilancio, nomina il Consiglio Direttivo nel rispetto dei vincoli di cui al presente Statuto ed in genere delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio stesso.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed alle disposizioni di cui al presente statuto, obbligano tutti gli iscritti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno entro il 31 (trentuno) marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Consiglio ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci. In quest'ultimo caso, se il Presidente dell'Associazione non vi provveda, la

convocazione può essere effettuata da due membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve farsi con avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica di ciascun associato e deve contenere l'ordine del giorno, le materie da trattare, la sede e l'ora.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con strumenti telematici, con termini abbreviati ad un giorno.

Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea degli Associati o in mancanza dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

All'Assemblea spetta:

1. Nominare il Presidente ed il Vice Presidente ogni tre anni, nel rispetto dei vincoli di cui al presente Statuto.
2. Procedere alla eventuale modifica dello statuto.
3. nominare i membri del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei vincoli di cui al presente Statuto.
4. provvedere sugli affari che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo,
5. determinare le linee generali della gestione dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo provvederà a realizzare,
6. promuovere azioni davanti ad organi Giurisdizionali e resistere alle azioni da altri promosse,
7. deliberare in relazione ad arbitrati e transazioni nelle materie di sua competenza
8. approvare i regolamenti interni,
9. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In Assemblea è ammessa la delega che può essere attribuita solo ad altri associati. Ciascun associato può ricevere un numero massimo di tre deleghe. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

- Articolo XIII –

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri e viene eletto dall'Assemblea fra i soci fondatori e ordinari.

Dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione eletto in seno all'Assemblea ed ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle prerogative dell'Assemblea, potrà deliberare qualsivoglia operazione sia ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nulla escluso od eccettuato.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto palese e favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità prevale

la deliberazione che registra il voto favorevole del Presidente.

Ha competenza esclusiva per quanto concerne le deliberazioni inerenti le domande di ammissione di nuovi associati, il recesso e la esclusione.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
2. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
3. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
4. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
5. predisporre gli eventuali regolamenti che, di volta in volta, si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
6. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
7. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
8. decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
9. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
10. assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione.

Le deliberazioni relative ai membri dell'Associazione ed in particolare relative alla esclusione degli associati, sono assunte a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica al momento delle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà effettuata, anche verbalmente, telefonicamente o per via telematica, almeno tre giorni prima della riunione, con l'indicazione di data, ora, luogo e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con strumenti telematici, con termini abbreviati ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha la facoltà di conferire incarichi temporanei o di stipulare convenzioni con professionisti, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed all'interno del Consiglio Direttivo non è ammessa la delega.

Nel caso in cui vengano meno prima della scadenza del mandato uno o più membri del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio i restanti membri dovranno convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti nel rispetto dei vincoli di cui al presente Statuto.

- Articolo XIV -

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente dell'Associazione è altresì, Presidente del Consiglio Direttivo ed ha il compito di convocarli a norma dei precedenti articoli e, comunque, entro e non

oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza del triennio di Presidenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio e risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Direttivo e risponde nei confronti di terzi, in solido con i membri del consiglio direttivo, per le obbligazioni assunte in esecuzione di delibere dello stesso Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre al Presidente:

1. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Direttivo e dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ausilio del segretario,
2. la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione,
3. la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa
4. l'osservanza delle regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia,
5. la direzione dell'attività dell'Associazione nel rispetto delle finalità a cui lo stesso è preordinato e, ove necessario, promuove la riforma dello stesso,
6. la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze,
7. la delega ad operare sui conti correnti bancari intestati dell'Associazione,
8. ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Nei casi di estrema e motivata urgenza il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al Vice Presidente.

- Articolo XV –

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea degli Associati o nel caso in cui questa non vi provveda dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

A lui compete la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

- Articolo XVI –

Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli Associati o nel caso in cui questa non vi provveda dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al segretario compete:

- la redazione e la sottoscrizione, quest'ultima unitamente a quella del Presidente, dei verbali delle sedute del Consiglio;
- la tenuta dei libri e dei documenti dell'Associazione.
- la gestione della corrispondenza.

- Articolo XVII –

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere deve:

- incassare le quote annuali dovute dai soci, le eventuali elargizioni a favore dell'associazione, gli introiti provenienti dall'attività dell'associazione;
- custodire, amministrare ed utilizzare i fondi dell'Associazione in conformità delle deliberazioni del Consiglio.
- provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

- Articolo XVIII –

L'Assemblea può eleggere nel suo seno un Collegio dei Probiviri composto di tre

(3) membri, scelti anche fra i non associati.

I membri del Collegio durano in carica tre (3) anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i soci.

Ha la competenza esclusiva sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti di esclusione, sospensione e sulla interpretazione, in caso di conflitto, delle norme del presente statuto, sui regolamenti applicativi, sulle deliberazioni sociali e, comunque, sui rapporti all'interno dell'Associazione.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, mediante deposito di copia dello stesso presso la sede dell'Associazione o, in alternativa, mediante invio con lettera raccomandata entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di comunicazione dell'atto che determina la controversia; la relativa decisione dovrà essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come manifestazioni della loro stessa volontà.

ESERCIZIO SOCIALE

- Articolo XIX -

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, come previsto a norma dei precedenti articoli.

E' espressamente vietata la distribuzione di utili fra gli associati, anche in modo indiretto, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte, per legge, destinate ad altre ONLUS.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno infatti essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

DOCUMENTAZIONI SOCIALI

- Articolo XX -

Unico libro da tenersi a cura del Segretario è il libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà anche istituire il libro dei verbali delle assemblee e quello dei verbali del Consiglio. Ove fossero istituiti, tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere vidimati in ogni pagina da due soci.

In mancanza degli indicati libri i verbali delle assemblee e del Consiglio saranno redatti su fogli separati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Consiglio.

TITOLO VI

SCIoglimento

- Articolo XXI -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato a norma dei precedenti articoli.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà:

- a fissare le norme per la devoluzione o ripartizione del fondo;
- alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale, con scopi analoghi o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

-TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Articolo XXI –

Le eventuali controversie nascenti tra i soci o i soci e l'Associazione circa la interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra ragione non deferibili al Collegio dei Probiviri, se nominato, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Arbitro Unico nominato fra soggetti non soci dal Presidente del Collegio Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca. L'arbitro giudicherà senza formalità di procedura, ex bono et equo e con lodo non impugnabile.

TITOLO VIII

RINVIO

- Articolo XXII –

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute, in quanto applicabili.